

tere per sentire se vuol ricevere monete differenti; altrimenti potrebbero succedere incagli o potrebbe passare il tempo del protesto.

Il rappresentante *B. Benvenuti*: Sarebbe giustissima l'osservazione del rappresentante Caluci, se il nostro progetto desse l'obbligo ai notai di ricevere il denaro, ma noi non parliamo niente di tuttociò; riteniamo che il notaio non sia obbligato a ricevere nessuna somma nell'Ufficio; se la ricevesse sarebbe una responsabilità a quel tale individuo, che se l'ha assunto. Se i notai vorranno ricevere il danaro, sarà ciò una cosa individuale. Perciò credo inutile l'emenda perchè questo inconveniente non può nascere.

Il rappresentante *Pincherle*: Io insisto sull'emenda, specialmente per evitare che qualche notaio creda avere diritto di compenso per ciò.

Il rappresentante *B. Benvenuti*: Osservo che questo pericolo non può nascere perchè il progetto determina in quali casi hanno diritto i notai di ricevere il compenso; quando questi casi non sono contemplati, non ne hanno il diritto. Osservo di più che l'art. 9. dispone: « Se il notaio troverà i fondi al domicilio, e la parte creditrice non fosse presente, li ricupererà; ed il giorno appresso, dietro ritiro dello scrutinio, li consegnerà alla parte creditrice. Il notaio, in questo caso, non è tenuto a rogare alcun atto, nè gli spetta alcuna competenza. » A molto maggior ragione non avrà nessun diritto di compenso, se non abbia nemmeno l'incomodo di recarsi a ricevere i denari al domicilio.

L'emenda del rappresentante Errera è posta ai voti, e scartata: così pure non è ammessa l'emenda del rappresentante Pincherle.

Si legge l'articolo 5. del seguente tenore:

« 5. L'effetto cambiario sarà consegnato all'Ufficio dietro contemporaneo rilascio di ricevuta, o scontrino a stampa, avente la firma del preposto all'Ufficio medesimo. »

È ammesso.

Si leggono gli articoli 6, 7, 8 e 9, così concepiti:

« 6. Egualmente l'atto originale di protesto, oltre alla sottoscrizione del notaio che lo levò, sarà firmato dal preposto, e munito del timbro d'Ufficio. »

« 7. Il timbro rappresenterà il leone veneto, colla leggenda all'intorno: *Ufficio notarile dei protesti*, e al di sotto: *Venezia*. »

« 8. All'atto di ricevere il protesto, la parte è obbligata a pagarne l'importo, come nella tariffa qui in calce. »

« 9. Se il notaio troverà i fondi al domicilio, e la parte creditrice non fosse presente, li ricupererà; ed il giorno appresso, dietro ritiro dello scontrino, li consegnerà alla parte creditrice. Il notaio, in questo caso, non è tenuto a rogare alcun atto, nè gli spetta alcuna competenza. »

Questi articoli sono ammessi.

Si legge l'articolo 10.:

« 10. Sono abolite le tasse di archivio per repertorio. »

Il rappresentante *de Giorgi*: Propongo una semplice modificazione. Si parla nell'articolo di tasse d'archivio; di queste non ce n'è che una